



Longi
Frazzanò
Mirto
Unione Comuni
dei Nebrodi

Località Campetto Plurimo

98070 LONGI (Me)

CELL.: 334 / 61.41.213 - 334 / 61.41.177

Fax: 0941 / 48.54.01

Codice Fiscale e Partita IVA: 02 773 560 830

e-mail: unionedeicomuninebrodi@comunelongi.it

Pec: unionecomunideinebrodi@pec.it

Sito web: www.unionecomunideinebrodi.it

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Presidente

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
N. 16 DEL 04 AGOSTO 2015

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA TECNICA E CONFERIMENTO RELATIVA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ING. NASTASI GIUSEPPE SINO AL 31 AGOSTO 2015.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che l'Unione ha la necessità di servirsi della prestazione lavorativa di un soggetto esperto e qualificato, per assicurare l'adozione di determinati atti e/o procedimenti afferenti all'Area Tecnica di questa Unione;
- che con nota prot. n. 197 del 16 luglio 2015, è stato richiesto al Comune di Mirto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Ing. Nastasi Giuseppe per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;
- che con nota prot. n. 5315 del 03.08.2015, acclarata in pari data al n. 225 del protocollo generale di questo Ente, il comune di Mirto ha concesso il nulla osta, per n. 1 ora settimanale per il periodo 03.08.2015/31.08.2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 28 ottobre 2014 con la quale il sottoscritto Sindaco del Comune di Longi è stato eletto Presidente pro tempore di questa Unione;

ACCERTATO che il dipendente del Comune di Mirto, a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali, Ing. Nastasi Giuseppe, ha già rivestito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione;

DATO ATTO:

- che l'articolo 29 del vigente Statuto dell'Unione Comuni dei Nebrodi, regola gli uffici e il relativo personale;
- che, a mente del comma 4°, del predetto articolo 29, l'Unione Comuni dei Nebrodi si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti all'Unione medesima e con le modalità previste dal 1° comma del medesimo articolo 29;
- che l'articolo 42 dello Statuto dell'Unione Comuni dei Nebrodi tra l'altro prevede che, fino a quando l'unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari vigenti nel Comune di LONGI, quale sede legale dell'Unione medesima;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 53 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito la suddetta interpretazione prevedendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*";

CONSIDERATO che:

- con lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;
- qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:
 - a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
 - b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali.

EVIDENZIATO che:

- il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Mirto e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;
- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii. fermo restando che presso il Comune di Mirto dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto nell'ente;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e dato atto che le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L., stipulato in data 31 marzo 1999;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, pertanto:

- di utilizzare, presso l'Unione Comuni dei Nebrodi, ai sensi dell'articolo 14 CCNL 22/01/2004, per n. una (1) ora settimanale con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2015 l'Ing. Nastasi Giuseppe dipendente del Comune di Mirto;
- di conferire al predetto Ing. Nastasi Giuseppe la responsabilità di posizione organizzativa e attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la responsabilità gestionale dell'Area Tecnica di questa Unione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2015, stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza;

VISTI:

- il vigente Statuto dell'Unione Comuni dei Nebrodi;
- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
- il CCNL Regioni ed Autonomie Locali;
- il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (*finanziaria per l'anno 2005*);
- il D.L. 112/2008 come convertito con legge n. 133/2008;

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo che segue,

DETERMINA

1. **Di utilizzare**, presso l'Unione Comuni dei Nebrodi, ai sensi dell'articolo 14 CCNL 22/01/2004, per n. una (1) ora settimanale per il periodo 04 agosto 2015 – 31 agosto 2015 l'Ing. Nastasi Giuseppe, dipendente del Comune di Mirto.
2. **Di conferire** all'Ing. Nastasi Giuseppe, la responsabilità di posizione organizzativa e attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la responsabilità gestionale dell'Area Tecnica di questa Unione, stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza.
3. **Di dare atto** che si attribuisce l'indennità di posizione prevista dall'articolo 11 CCNL 31.03.1999 per un valore economico di € 3.098,74 annuo, riproporzionato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 bis CCNL 14.09.2000 modificato dall'articolo 11 CCNL 2002-2005, e trova copertura all'intervento n. 101.02.01 del bilancio di previsione 2015 dell'Unione Comuni dei Nebrodi.
4. **Dare atto** che l'importo della retribuzione (tabellare e altre voci stipendiali) trova copertura all'intervento n. 101.02.01 del bilancio di previsione 2015 dell'Unione.
5. **Di incaricare**, per quanto di propria competenza, i Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.
6. **Di comunicare** il presente atto al dipendente del Comune di Mirto Ing. Nastasi Giuseppe.
7. **Di comunicare** la presente ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione Comuni dei Nebrodi (*LONGI, FRAZZANO' E MIRTO*), per quanto di competenza.
8. **Di dare atto**, inoltre, che, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 recante disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente".
9. **Di disporre**, ai fini di pubblica conoscenza, la pubblicazione all'Albo on-line dell'Unione Comuni dei Nebrodi per giorni 15 (quindici) consecutivi.



IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Lazzara